

REGOLAMENTO (CEE) N. 1076/89 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1989****che stabilisce le norme di qualità per i porri e modifica il regolamento (CEE) n. 1292/81 che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le norme di qualità per i porri ;

considerando che un'evoluzione è stata registrata nella produzione e nella commercializzazione di questo prodotto, in particolare per quanto riguarda i requisiti del mercato all'ingrosso e al consumo ; che pertanto le norme di qualità devono essere modificate per tener conto di queste nuove esigenze ;

considerando che le norme sono applicabili a tutti gli stadi della commercializzazione ; che il trasporto su grandi distanze, l'immagazzinaggio di una certa durata o varie manipolazioni cui i prodotti sono sottoposti possono provocare alcune alterazioni dovute all'evoluzione biologica di tali prodotti o al loro carattere più o meno deperibile ; che occorre tener conto di queste alterazioni nell'applicazione delle norme agli stadi della commercializzazione successivi allo stadio della spedizione ; che i prodotti della categoria « extra » devono essere oggetto di un vaglio e di un condizionamento particolarmente attenti, e che per tali prodotti deve essere presa in considerazione unicamente la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore ;

considerando che per motivi di chiarezza e praticità è opportuno in tale occasione procedere a una rifusione di dette norme di qualità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le norme di qualità relative ai porri, rientranti nel codice NC ex 0703 90 00, sono fissate in allegato.

Queste norme si applicano a tutti gli stadi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Tuttavia, negli stadi successivi a quello della spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni delle norme :

- una leggera diminuzione dello stato di freschezza e di turgore,
- leggere alterazioni dovute alla loro evoluzione e al loro carattere più o meno deperibile.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1292/81 è modificato come segue :

- 1) all'articolo 1, i termini « porri (sottovoce ex 07.01 I J della tariffa doganale comune) » sono soppressi,
- 2) all'articolo 2, secondo comma, è soppresso il primo trattino,
- 3) l'allegato I è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.